

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario per gli altri prodotti

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Ricorso proposto dell'8 febbraio 2013 — Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI — Nepentes (Momarid)

(Causa T-75/13)

(2013/C 101/55)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nepentes S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 novembre 2012, procedimento R 2292/2011-4, nella parte in cui ha autorizzato la registrazione del marchio MOMARID in relazione a preparati sanitari per uso medico; sostanze dietetiche adatte all'uso medico; preparati, sostanze e prodotti farmaceutici e medici per la protezione, il mantenimento, il trattamento o l'idratazione della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; preparati e sostanze farmaceutici e medici per la cura e l'aspetto della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; prodotti e preparati farmaceutici e medici per il dimagrimento; prodotti, preparati e sostanze dermatologici; preparati dermatologici per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi della pelle; prodotti dermatologici (medicinali); preparati farmaceutici per il trattamento di disturbi dermatologici; preparati farmaceutici per il trattamento locale dei disturbi dermatologici; prodotti medicinali dermatologici; preparati farmaceutici veterinari ad uso dermatologico; prodotti medicinali veterinari per il trattamento dei disturbi ormonali; ormoni per uso medico; preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso farmaceutico e medico; prodotti d'igiene; prodotti chimici per uso farmaceutico (in prosieguo: i «prodotti controversi»);

— condannare il convenuto alle spese del procedimento o — nel caso in cui la controinteressata dinanzi all'UAMI intervenga a sostegno del convenuto — ordinare che esse siano sopportate in solido dal convenuto e dall'interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Momarid», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 9 164 328

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario n. 2 396 448 «LONARID», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 del Consiglio e con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto dell'11 febbraio 2013 — Accorinti e.a./BCE

(Causa T-79/13)

(2013/C 101/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia), Michael Acherrer (Bressanone, Italia), Giuliano Agostinetti (Mestre, Italia), Marco Alagna (Milano, Italia), Riccardo Alagna (Milano, Italia), Agostino Amalfitano (Forio, Italia), Emanuela Amsler (Torino, Italia), Francine Amsler (Torino, Italia), Alessandro Anelli (Bellinzago Novarese, Italia), Angelo Giovanni Angione (Potenza, Italia), Giancarlo Antonelli (Verona, Italia), Giuseppe Aronica (Licata, Italia), Elisa Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Pasquale Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Luigi Azzano (Concordia Sagittaria, Italia), Giovanni Baglivo (Lecce, Italia), Mario Bajeli (Bergamo, Italia) Stefano Baldoni (Matera, Italia), Giulio Ballini (Lonato, Italia), Antonino Barbara (Napoli, Italia), Armida Baron (Cassola, Italia), Paolo Baroni (Roma, Italia), Lucia Benassi (Scandiano, Italia), Michele Benelli (Madignano, Italia), Erich Bernard (Lana, Italia), Flaminia Berni (Roma, Italia), Luca Bertazzini (Monza, Italia), Adriano Bianchi (Casale Corte Cerro, Italia), Massimiliano Bigi (Montecchio Emilia, Italia), Daniele Fabrizio Bignami (Milano, Italia), Sergio Borghesi (Coredo, Italia), Borghesi Srl (Cles, Italia), Sergio Bovini (Cogoleto, Italia), Savino Brizzi (Torino, Italia), Annunziata Brum (Badiola, Italia), Christina Brunner (Laives, Italia), Giovanni Busso (Caselette, Italia), Fabio Edoardo Cacciuttolo (Milano, Italia), Vincenzo Calabrò (Roma, Italia), Carlo Cameranesi (Ancona, Italia), Giuseppe Campisciano (Besana in Brianza, Italia), Allegra Canepa (Pisa,